

AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA

N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE"

DI PORDENONE

Contratto per l'esecuzione dei lavori di modifica tecnica di n. 4 generatori di vapore, marca ICI CALDAIE, installati presso la centrale termica dell'ospedale di Pordenone, finalizzati alla sostituzione dell'obbligo di presidio continuativo degli stessi con l'obbligo di presidio discretizzato a periodi di 72 ore. CUP F57H18001600002 - CIG 7681622302.

L'anno duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di _____ (_____.2018), tra:

- Il dott. ing. Giorgio Stabile, nato a Terzo D'Aquileia (UD), il 07/06/1959, il quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile f.f. della Struttura Complessa Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Ospedaliere dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" di Pordenone, C.F. e P.IVA 01772890933, per agire per nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda, viste le competenze attribuite alla citata struttura complessa dall'Atto Aziendale da ultimo approvato con decreto del Direttore generale n. 100 del 01.03.2016 e s.m.i;

e

- Il sig. _____, nato a _____ (___), il _____, C.F. _____, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della ___ con sede in __, C.F. ___ e P.IVA _____, avendone i poteri come risulta da certificato della Camera di Commercio agli atti della stazione appaltante;

Premesso che:

- questa Azienda, ha la necessità di provvedere alla riqualificazione di n. 4 caldaie per la produzione di vapore presenti nella centrale termica dell'ospedale "S. Maria degli Angeli" di Pordenone per il passaggio alla sorveglianza senza presenza continua fino a 72 ore come definita nella UNI TS 11325-3;
- responsabile del procedimento dei suddetti lavori (in seguito RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l'ing. Giorgio Stabile, Direttore f.f. della S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Ospedaliere;

- il progetto esecutivo dei lavori è stato approvato con determinazione del Direttore f.f. della S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Ospedaliere n. 2121 del 31.10.2018, per una spesa complessiva di euro 202.000,00, di cui € 149.522,04 per lavori, inclusi € 3.800,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 44.551,83 quale costo stimato della manodopera;
- la suddetta spesa è finanziata con fondi del bilancio corrente della stazione appaltante;
- con determinazione del Responsabile S.S.D. Gestione giuridico amministrativa del patrimonio immobiliare n. _____ del _____, a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori in oggetto sono stati affidati alla _____, avendo la stessa presentato il minor prezzo per l'importo di euro _____, inclusi euro 3.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA di legge
- il suddetto operatore economico ha indicato in euro _____ il costo del personale e in euro _____ l'importo degli oneri per la sicurezza aziendali di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con il suddetto provvedimento è stato, altresì, approvato lo schema del presente atto;
- con verbale sottoscritto in data _____, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., il RUP e l'Appaltatore concordemente hanno dato atto del permanere delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori in oggetto;
- dalla documentazione in possesso dell'Amministrazione appaltante l'appaltatore risulta in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per l'esecuzione dei lavori.

Ciò premesso e confermato, nonché ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) OGGETTO DELL'APPALTO

L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" di Pordenone (di seguito denominata Azienda), come innanzi rappresentata, affida alla _____ con sede in _____, C.F. e P.IVA _____, (di seguito denominato Appaltatore), che come innanzi rappresentata accetta, l'esecuzione dei lavori di modifica tecnica di n. 4 generatori di vapore, marca ICI CALDAIE,

installati presso la centrale termica dell'ospedale di Pordenone, finalizzati alla sostituzione dell'obbligo di presidio continuativo degli stessi con l'obbligo di presidio discretizzato a periodi di 72 ore (CUP F57H18001600002- CIG 7681622302), come descritti nei documenti contrattuali di cui al successivo articolo 2.

Il progetto esecutivo in appalto prevede sommariamente l'esecuzione delle seguenti attività:

- esecuzione di una serie di interventi di verifica e di valutazione secondo specifiche norme tecniche;
- richiesta di riparazione all'INAIL per adattare eventualmente prese per strumenti, scarico ed acqua;
- esecuzione delle riparazioni;
- modifica per quanto necessario dell'impianto elettrico di bordo macchina;
- posa degli allarmi normativamente previsti e collegamento con il sistema di supervisione esistente;
- rimarchiatura dei generatori e certificazione CE ai sensi della norma 2014/67//CE che includa la dichiarazione di idoneità degli stessi al tipo di sorveglianza frazionata con controllo a 72 ore.

Nel caso in cui in esito alla fase preliminare di verifica di funzionamento dei generatori di vapore risultasse che uno o più degli stessi presentasse difetti non riparabili che ne pregiudichino la sicurezza, l'Amministrazione stralcerà dal contratto i successivi lavori di aggiornamento con riferimento al/ai generatori interessati, senza oneri aggiuntivi per la stessa; pertanto, all'Appaltatore saranno riconosciuti i prezzi contrattuali relativi alle sole attività svolte fino a quella fase approvate dall'Amministrazione, senza diritto a ulteriori compensi, indennizzi, risarcimenti.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

**ART. 2) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E RIFERIMENTI
NORMATIVI**

Il presente intervento viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti anche dal capitolato generale e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati: a) bando e disciplinare di gara; b) elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara; c) D.U.V.R.I.; d) schema di contratto; f) piano operativo della sicurezza dell'Appaltatore; g) offerta dell'Appaltatore.

I suddetti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei componenti, i quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione in segno di piena accettazione, vengono depositati presso la S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Ospedaliere dell'Azienda.

Si applicano al presente appalto le norme del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e per le parti ancora in vigore le disposizioni del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., nonché per quanto riservato alla competenza esclusiva regionale la L.R. 31.05.2002, n. 14 e s.m.i., le disposizioni del Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. F.V.G. 5 giugno 2003 n. 0165/Pres. e del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.P.R. F.V.G. 05 giugno 2003 n. 0166/Pres.

Il presente appalto è inoltre soggetto al rispetto della vigente normativa tecnica di settore.

ART. 3) CORRISPETTIVO E MODIFICHE AL CONTRATTO

L'importo contrattuale dell'appalto in oggetto, che verrà compensato a corpo, ammonta ad euro _____ (diconsi euro _____), inclusi € 3.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A nella misura di legge.

Qualora l'Azienda, per il tramite della direzione lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia eventualmente redatta e approvata in base ai nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale concordamento ai sensi dell'art. 85 del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003 n. 0165/Pres. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 38, commi 8, 83 e

84 del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003 n. 0165/Pres. e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003 n. 0166/Pres. Il ribasso percentuale offerto in sede di gara pari a _____% da applicare ai prezzi unitari in elenco è vincolante per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

ART. 4) PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale verrà pagato in due rate corrispondenti al 50% ed al 100% dei lavori eseguiti entro 60 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento di regolare fattura, che potrà essere emessa, nel primo pagamento a seguito dell'emissione del certificato di pagamento a cura del D.LL. e nel secondo caso solo successivamente all'approvazione da parte della Stazione Appaltante del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il predetto Certificato di regolare Esecuzione sarà emesso a seguito di esito positivo del collaudo e di messa in esercizio di tutti i generatori di vapore con la verifica di corretto funzionamento e l'autorizzazione all'esercizio degli stessi da parte degli Enti competenti con emissione e consegna del CE.

L'Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. Il mancato utilizzo di banche o della società Poste Italiane spa ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie riferite al presente contratto, costituisce causa di risoluzione dello stesso. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità del contratto di subappalto e del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) sono subordinati alla consegna da parte dell'Appaltatore al responsabile unico del procedimento della documentazione finale completa relativa ai lavori eseguiti (elaborati "as built", certificazioni materiali impiegati, dichiarazioni di conformità degli

impianti, ecc.) in formato cartaceo e con una copia su supporto informatico compatibile con gli strumenti in uso presso l'Azienda. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Si intende nel prezzo contrattuale compresa ogni spesa, nessuna esclusa, occorrente per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

ART. 5) TERMINI E PENALITA'

I lavori dovranno essere ultimati entro **90 (novanta) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna. Direttore dei lavori è il per. ind. Paolo Bearzi della società E4F srl di Porcia (PN).

Assume, l'Appaltatore, piena e incondizionata responsabilità in ordine alla perfetta e tempestiva esecuzione di tutte le opere contrattuali, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti e negli atti normativi nello stesso richiamati, di cui si dichiara ben edotta.

In deroga a quanto indicato dall'art. 5 dello "Schema di contratto" del progetto esecutivo, si stabilisce che per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pecuniaria dell'1 per mille dell'importo contrattuale. La predetta penale trova applicazione anche in caso di ritardo: 1) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore Lavori per la consegna degli stessi; 2) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore lavori; 3) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale pena la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore. E' sempre fatta salva la risarcibilità del maggior danno subito dall'Azienda in conseguenza del ritardo da parte dell'appaltatore. L'appaltatore dovrà assicurare la regolare esecuzione delle attività affidategli, seguendo le indicazioni che gli verranno fornite dall'Azienda.

ART. 6) GARANZIE

A garanzia degli adempimenti contrattuali l'appaltatore ha prodotto cauzione definitiva mediante _____ in data _____ da _____

per l'importo di euro _____ corrispondente al _____% dell'importo contrattuale, avendo applicato la riduzione del _____%, che resterà vincolata fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore ha inoltre prodotto la polizza di cui all'art. 103, comma 7, primo capoverso, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella forma "Contractors All Risks" (CAR) per un massimale non inferiore all'importo del contratto per i danni di esecuzione ed a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per responsabilità civile verso terzi.

ART. 7 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superiore a 15 (quindici) giorni;
- inadempienze alle condizioni di cui al presente atto che abbiano determinato la notifica a mezzo PEC, da parte del Responsabile dei Lavori o comunque del committente, di tre diffide ad adempiere nei termini - comunque non inferiori alle 12 ore - stabiliti in rapporto al grado dell'urgenza ed alla natura della prestazione oggetto di diffida.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, l'Azienda si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Azienda in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 8 ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

L'Azienda si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'Appaltatore nessun altro compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione committente in conseguenza dell'inadempimento.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione delle disposizioni del D.P.R. 62/2013, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito internet aziendale al seguente indirizzo:

http://www.aopn.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/a_trasparente/01_disposizioni_generali/02_atti_generali/codice_comportamento.htmlviolazione .

Nel caso di violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento e/o al Patto di integrità accettato in fase di gara, l'Azienda procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell'Incaricato.

ART. 9 RECESSO

L'Azienda, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso l'Appaltatore ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento ed approvata dall'Azienda, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente per le ipotesi di recesso.

ART. 10) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il conto finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione dovranno essere emessi entro tre mesi dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del certificato di regolare esecuzione che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell'Azienda richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 11 CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e l'Azienda in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Pordenone.

ART. 12 RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle della legge e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

ART. 13) ELEZIONE DOMICILIO

Agli effetti del presente atto l'Appaltatore elegge domicilio presso _____.

ART. 14) SPESE E CLAUSOLE FISCALI

Ai sensi dell'art. 112 del Regolamento e dell'art. 8 del Capitolato Generale tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., va registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parte che con il suo comportamento inadempiente ha reso necessaria la registrazione. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Azienda.

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali proprie della Stazione Appaltante, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo le Parti stesse precisano che:

- l'acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto;
- hanno preso visione del testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti.

Il presente contratto, fatto in un unico originale su ___ pagine, viene dalle parti letto, approvato e sottoscritto in modalità digitale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, l'Appaltatore dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 1, 7, 8, 9, 11.

Firmato digitalmente per l'Azienda: Ing. Giorgio Stabile

Firmato digitalmente per l'Appaltatore: Signor _____